

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G08882 del 03/07/2024

Proposta n. 24487 del 01/07/2024

Oggetto:

Approvazione del Documento tecnico "Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature".

Proponente:

Estensore	BOSCA LAURA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI GIORGIO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BARCA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. URBANI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Approvazione del Documento tecnico “Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione e del Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2023, n. 234 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dr. Andrea Urbani;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15498 del 14.12.2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Barca l’incarico di Dirigente dell’Area "Promozione della salute e prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08017 del 20 giugno 2022, con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Di Giorgio l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Area "Promozione della salute e prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria”;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e s.m.i.;
- la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. concernente “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»;

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11 Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (Rep. Atti n. 127 CSR del 6/08/2020);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1051 con la quale è stato recepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2021, n. 970 con la quale è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, che si compone di 10 Programmi Predefiniti (PP) ovvero Programmi comuni a tutte le Regioni e 5 Programmi Liberi (PL) definiti sulla base del quadro epidemiologico e delle priorità di intervento regionali;

VISTI in particolare, tra i Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione, il Piano Predefinito PP7 – PP07 Prevenzione in Edilizia e agricoltura, ed il Piano Predefinito PP8 – PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 930 del 27/10/2022 con la quale è stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 giugno 2024, n. Z00001 recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole";

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 55 del 08/02/2024 recante "Revoca DGR 178/2009 e DGR 394/2010. Costituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 16 LR 11/2022";

PRESO ATTO della nota prot. 773395 del 14.6.2024 e della nota prot. 834452 del 27.06.2024 dell'Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro, Area Promozione della salute e prevenzione, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con le quali, rispettivamente, vengono date disposizioni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL disposizioni in merito alle attività di Prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature e, successivamente è stato inviato il documento *Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature*, che contiene le indicazioni operative per assicurare l'omogeneità degli interventi di assistenza, controllo e vigilanza su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che è necessario garantire uniformità su tutto il territorio regionale degli interventi di controllo e vigilanza per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro effettuati dai servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL in qualità di organo di vigilanza, e di dover adottare in tali interventi comportamenti ispirati alla massima trasparenza nei metodi, assicurando così efficienza, appropriatezza ed equità;

CONSIDERATO inoltre di dover rendere omogenea l'azione di controllo e vigilanza definendo metodologie e strumenti in grado di rispondere operativamente alla pianificazione strategica definita dai Comitati di coordinamento regionali ex art. 7 del D.lgs. 81/08;

PRESO ATTO del Documento tecnico "*Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature*" definito e approvato nella riunione con i Direttori dei Servizi PreSAL del 27.06.2024;

RITENUTO pertanto di approvare il Documento tecnico "*Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature*", allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di approvare il Documento tecnico "*Piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature*", allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Andrea Urbani)

PIANO MIRATO REGIONALE DI PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI DA ALTE TEMPERATURE

Le alte temperature costituiscono un fattore di rischio sul lavoro durante tutte le attività lavorative (e in particolare in quelle all'aperto) perché possono determinare condizioni mediche pericolose per la vita quali colpo di sole, colpo di calore, problemi cardiocircolatori o, attraverso l'esposizione diretta ai raggi solari, patologie cutanee a breve (eritema solare, ustioni) e lungo termine (neoplasie cutanee).

In continuità con le disposizioni già emanate in merito e al fine di dare attuazione efficace all'attività di assistenza, controllo e vigilanza dei rischi lavorativi da alte temperature, si invia lo schema quadro di PMP cui attenersi per la programmazione e lo svolgimento del Piano Mirato di Prevenzione in oggetto.

N.B.: Il Piano Mirato di Prevenzione in oggetto deve essere attuato nel rispetto di quanto descritto di seguito, tenuto presente che la metodologia di intersettorialità degli interventi del PRP 2021-2025 prevede il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholders, sia nella programmazione che nell'attuazione del PMP (INL, INAIL, INPS, Parti Sociali, Ordini Professionali)

Riferimenti normativi specifici nel D.Lgs 81/08

Fatta salva l'attuazione di tutti gli adempimenti e obblighi di legge a carico dei soggetti aziendali previsti a legislazione vigente, si riportano i seguenti:

- art. 28 c. 1: La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
- Titolo IV, art. 96, comma 1, lett.d) Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- Titolo VIII - Agenti Fisici Capo I - Disposizioni Generali, artt. da 180 a 186 (prevenzione dell'esposizione ad agenti fisici / microclima)
- Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) ed in particolare il comma 2, che prevede che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - o a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - o b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Documenti regionali di riferimento

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 giugno 2024, n. Z00001, recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di esposizione prolungata al sole", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 50 del 20/06/2024

- Nota prot. 773395 del 14.06.2024 di questo Ufficio con oggetto "Prevenzione dei rischi lavorativi da alte temperature" con la quale si dispone che *i Servizi debbano predisporre un Piano di intervento per la prevenzione del rischio lavorativo da temperature estreme, a valere per il periodo estivo*

📌 IL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE

1) Assistenza alle aziende ed ai lavoratori

Compiti istituzionali dei Servizi PreSAL sono:

- a) pubblicazione e diffusione di documentazione considerata indirizzo di *buona pratica*, anche attraverso gli sportelli informativi già attivati
- b) informazione alle Associazioni Datoriali di Categoria e Sindacali, anche in collaborazione con i componenti l'Organismo Provinciale (ASL, ITL, VVFF, INAIL, INPS) ed ai Medici Competenti operanti nel territorio al fine di assicurare una maggiore equità nelle azioni. In tal senso deve essere presa in considerazione la modalità di intervento verso popolazioni lavorative straniere (traduzione della documentazione riguardante la prevenzione dei rischi lavorativi, collaborazione con mediatori culturali, etc.).
- c) indicazioni alle figure previste nel D.Lgs. 81/08 per l'adeguata gestione del rischio specifico, con particolare riferimento alle procedure tecnico-organizzative per la protezione dei lavoratori (DPI), la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze e primo soccorso da inserire nel DVR aziendale (ovvero nel DUVRI). Tali procedure devono riguardare anche le lavorazioni che si svolgono in ambienti chiusi.
- d) azioni informative per le istituzioni, i cittadini e le Parti Sociali, in collaborazione con gli altri Enti ispettivi
- e) invio ai Medici Competenti (anche attraverso la mailing list estratta dall'archivio art. 40 del D.Lgs. 81/08) di informativa specifica mirata al coinvolgimento nelle fasi di valutazione del rischio da alte temperature, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, visita degli ambienti di lavoro, gestione delle emergenze e del primo soccorso)

2) Vigilanza sul territorio

L'attività di controllo e vigilanza deve essere attuata nelle modalità e con gli strumenti definiti:

- dalla **Determinazione 14 settembre 2023, n. G12078**-Approvazione del Documento tecnico "Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
- dall'Accordo Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022, recepito con Deliberazione Giunta n. 930 del 27/10/2022 riguardante il coordinamento della vigilanza con altri Enti.

In tal senso deve essere assicurata la piena funzionalità degli Organismi Provinciali, presenti in ciascun territorio.

Al 31.8.2024 deve essere comunicato il n. di riunioni degli Organismi provinciali dedicati alla tematica

I Servizi PreSAL devono assicurare:

- a) l'individuazione dei comparti e attività lavorative a maggior rischio presenti nel proprio territorio e mansioni che richiedono protratti periodi di esposizione diretta al sole, in particolare nelle piccole e microimprese, fra i quali
- o Agricoltura, silvicoltura e pesca (lavori in campo aperto, raccolta di frutta e verduranei campi, lavoro nelle serre)
 - o Fornitura di energia (elettricità, gas e acqua)
 - o Costruzioni (lavorazioni edili sui tetti, cantieri stradali / addetti asfaltatura, lavorazioni con MCA)
 - o Trasporti e magazzinaggio
 - o Raccolta rifiuti urbani
 - o Attività portuale e aeroportuale in pista
- b) la programmazione del controllo e vigilanza (n. aziende e n. lavoratori sottoposti a vigilanza) nelle aziende dei settori lavorativi a maggior rischio presenti sul territorio di competenza, con particolare riguardo alla verifica degli adempimenti di legge e della loro reale attuazione operativa nell'azienda.
- Per l'attività di controllo e vigilanza gli operatori devono utilizzare la *Check list per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a temperature estreme nella stagione calda*, di cui all'Allegato 3
- Durante l'attività di vigilanza verrà consegnato il materiale informativo aggiornato riguardante il rischio specifico
- c) la formazione degli operatori dei Servizi, riguardante le modalità operative, le procedure e la documentazione di riferimento
- d) la verifica degli obblighi di cui all'Ordinanza Regionale N. Z00001 del 19/06/2024, in particolare nelle giornate in cui la mappa di rischio segnali un livello di rischio "ALTO"

3) Verifica dell'efficacia

A partire dal 1.7.2024 e fino al 31.8.2024 i Direttori di Servizio devono inviare, a mezzo pec all'indirizzo sicurezzaeiluoghidilavoro@pec.regione.lazio.it, un report sintetico contenente i seguenti dati:

- n. iniziative di comunicazione (già svolte o da svolgere)
- n. di aziende vigilate per comparto a rischio
- n. lavoratori controllati
- inadempienza riscontrate rispetto agli items di verifica dei cui all'All.3
- n. sanzioni comminate suddivise per:
 - o comparto
 - o articolo la cui violazione è oggetto della sanzione
 - o soggetto cui è destinata la sanzione (DL, M.C., Preposto, Lavoratore)
 - o provvedimenti adottati (prescrizione, sospensione attività)

Gli allegati al presente documento devono essere obbligatoriamente diffusi ed utilizzati nell'attuazione del PMP.

ALLEGATO 1

□ Elementi di indirizzo generale per aziende e lavoratori per la gestione del rischio

È fondamentale prevenire l'esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole con un'attenta programmazione e organizzazione del lavoro all'aperto e il rispetto di alcune norme comportamentali.

In primo luogo è opportuno monitorare giorno per giorno le condizioni meteorologiche (attraverso la consultazione dei siti dedicati) per capire quali sono le temperature che si raggiungeranno nell'arco della giornata, il tasso di umidità che aumenta la percezione del calore e ostacola la termo-dispersione tramite sudorazione, l'indice UV.

Allo scopo è disponibile una **piattaforma previsionale** per prevedere il rischio caldo a 5 giorni per un lavoratore sano, non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa; la piattaforma di allerta stratifica il rischio (lieve - moderato - severo) e fornisce informazioni di supporto alla prevenzione del rischio alte temperature.

La piattaforma fa parte dei materiali resi disponibili nell'ambito del progetto Workclimate <https://www.workclimate.it/>, coordinato da INAIL e CNR-IBE, in partnership con l'Azienda USL Toscana Centro, dell'Azienda USL Toscana Sud Est, del Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale Lazio e del Consorzio LaMMA.

<https://workclimate.it/profilo/ordinanza-caldo-lavoro>

Sulla base delle previsioni meteorologiche è importante organizzare l'attività lavorativa all'aperto in modo da evitare che questa venga svolta durante le ore di maggior caldo, anticipando ad esempio l'orario di lavoro alle prime ore del mattino.

Non svolgere il lavoro solitario avendo cura di svolgere l'attività sempre in coppia con un collega.

Utilizzare, per gli spostamenti e le attività lavorative, autoveicoli dotati di un sistema di climatizzazione, impostando una temperatura non eccessivamente bassa e prevedendo un periodo di acclimatazione, prima di scendere, con aumento graduale della temperatura nell'abitacolo.

Durante l'attività evitare quanto più possibile l'esposizione diretta alle radiazioni solari proteggendosi con abiti leggeri e copricapo e, nelle pause, riparandosi sotto tettoie, pergole che permettano di alternare periodi di esposizione al sole e di permanenza all'ombra.

Programmare pause durante l'attività lavorativa all'esterno in ambienti in condizioni di comfort termico. Indossare indumenti che proteggano la testa, la cute e gli occhi dall'esposizione diretta ai raggi solari (occhiali da sole, creme solari protettive e se non obbligatorio utilizzare il casco antinfortunistico, indossare copricapo a larga falda). Indossare abiti leggeri e traspiranti a manica lunga.

Bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda, anche in assenza del senso della sete.

□ **Elementi informativi specifici di gestione del rischio per i soggetti obbligati**

Le aziende devono provvedere e garantire:

- valutazione del rischio da esposizione ad alte temperature, e inserimento della parte specifica nel DVR (art. 17 e art. 28, comma 1, Dlgs. 81/08) che deve riguardare anche le lavorazioni che si svolgono in ambienti chiusi
- individuazione e formazione di una figura che svolga le funzioni di responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteorologiche ai fini della prevenzione degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla sicurezza e l'adeguata risposta
- formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza legati al caldo, delle misure necessarie per proteggersi, compresi l'obbligo delle pause, la necessità di bere frequentemente e l'uso di protezioni per il capo; gli stessi devono essere messi a conoscenza dei contenuti del piano di gestione delle emergenze da alte temperature ed i comportamenti da adottare in tali casi.

N.B.: i preposti devono vigilare affinché i periodi di pausa vengano rispettati.

- consultazione dei bollettini giornalieri meteo nella stagione estiva che annunciano le allerte climatiche e che vengono emessi dalla Protezione Civile e dall'Aeronautica Militare al fine di attivare rigorosamente le misure di prevenzione, soprattutto nelle giornate con temperatura $\geq 30^{\circ}$ e con un'umidità relativa $> 50\%$, nonché dei seguenti link:
 - "Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro Il Progetto WORKCLIMATE e la piattaforma previsionale di allerta", pubblicato da INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-infor-gest-rischio-caldo-work.html>)
 - "Piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore nel Giugno 2023", Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (https://www.salutelazio.it/documents/10182/9850609/Piano_regionale_ondate_calore_2023.pdf/a22f347e-0395-02b8-457f-1d621419a368?t=1687878388334)
 - "Estate Sicura – Caldo e Lavoro - Guida breve per i lavoratori", Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_344_allegato.pdf)
- adeguate misure di prevenzione e protezione individuali per i lavoratori relative a:
 - idratazione: garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro, e di contenitori di acqua utilizzabili per rinfrescare il corpo.
 - fornitura di indumenti di lavoro leggeri traspiranti, di colore chiaro e copricapo a falda larga
 - svolgimento in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale delle attività che comportano maggiore impegno e fatica fisica; programmare il lavoro nelle serre in modo che, nelle ore più soleggiate e calde, i lavoratori non sostino in modo continuativo all'interno della serra.
 - per le pause devono essere garantite zone ombreggiate, anche attraverso la predisposizione di tende, ombrelloni, gazebo o vele ombreggianti e prevedere pause durante il turno lavorativo, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

richiesto dal lavoro. Le pause devono avere durata di almeno 15' ogni ora, quando ci sono temperature $\geq 30^{\circ}\text{C}$.

- o nei casi in cui si verifichi un'ondata improvvisa di caldo o un lavoratore venga adibito per la prima volta a mansioni con esposizione a calore elevato, prevedere un'introduzione al lavoro graduale per permettere l'acclimatamento dell'organismo umano, cioè il suo adattamento alle condizioni microclimatiche sfavorevoli.
- o mettere a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante. Se si utilizzano DPI che ostacolano respirazione ed evaporazione del sudore, prevedi pause di recupero

□ **Contenuti per la Sorveglianza Sanitaria:**

Fermo restando l'obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per tutti i lavoratori esposti al rischio (artt. 41 e 185 del D.Lgs. 81/2008), qualora sopraggiungano patologie o si assumano farmaci che aumentano il rischio di effetti avversi in caso di esposizione a elevate temperature e/o esposizione diretta alle radiazioni solari è opportuno che il lavoratore richieda visita al Medico Competente che valuterà la compatibilità tra le condizioni di salute e le condizioni di lavoro.

Nel merito dovranno essere valutate le seguenti condizioni inerenti la salute del lavoratore che favoriscono l'insorgenza di patologie legate all'esposizione a calore eccessivo:

- o Presenza di malattie quali bronchite cronica, malattie cardiache, diabete, gastroenteriti
- o Uso di farmaci per la cura di malattie croniche, ad es. diuretici, antidepressivi, anticoagulanti
- o Alimentazione non adeguata
- o Insufficiente periodo di acclimatamento
- o Abbigliamento pesante, non traspirante (es. dispositivi di protezione individuale, uniformi o tute da lavoro)
- o Ritmo e intensità di lavoro sostenuto in relazione alla fatica che esso comporta

□ **Interventi di Primo Soccorso da attuare in caso di malore**

L'azienda deve sviluppare, con la collaborazione del Medico Competente e del Responsabile della Sicurezza, un Piano di Sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze

Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano

Durante lo svolgimento dell'attività all'aperto è importante prestare attenzione ai seguenti sintomi e segni che rappresentano la spia del colpo di calore e del colpo di sole (provocato dall'esposizione diretta del capo ai raggi solari):

- Cute molto calda e arrossata
- Assenza di sudorazione/sudorazione profusa
- Sete intensa

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Sensazione di debolezza, nausea, vomito, crampi muscolari
- Alterazione delle funzioni mentali: irritabilità, confusione alterazione dell'attenzione, difficoltà di concentrazione e coordinazione, mancanza di equilibrio

Tali sintomi e segni, se non vengono prontamente riconosciuti e trattati, evolvono verso condizioni mediche che richiedono trattamento immediato come lipotimia, sincope, collasso da calore e nei casi più gravi coma. Pertanto, in presenza di questi sintomi e segni è importante interrompere l'attività lavorativa e chiedere aiuto al collega in turno o prestare prontamente soccorso nel caso in cui tali sintomi e segni vengono lamentati dal collega con cui si sta lavorando; in queste circostanze:

- Chiamare il 112/118;
- Posizionare il soggetto all'ombra e al fresco, slacciare e togliere gli abiti, mantenendolo in assoluto riposo;
- Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte ed estremità
- Vigilare sulle condizioni del soggetto fino all'arrivo del personale sanitario qualificato
- Nel caso in cui perda conoscenza, dopo aver chiamato il 118, valutare il respiro e, in caso di respirazione assente o fortemente compromessa eseguire le manovre di sostegno alle funzioni vitali con la supervisione dell'operatore della centrale 118

Check list per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a temperature estreme nella stagione calda, da utilizzare in tutti gli interventi di controllo e vigilanza da parte degli operatori dei Servizi

	SI	NO	N.P.*
È stato valutato il rischio da esposizione a temperature estreme ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 in relazione a quanto disposto dall'art. 180 in materia di microclima, anche in relazione il divieto indicato nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. Z00001 del 19.06.2024 (BURL n. 50 del 20/06/2024)?			
La valutazione di cui sopra tiene conto delle mappe nazionali di previsione del rischio messe a disposizione dall'Inail e disponibili sul sito www.workclimate.it			
La valutazione di cui sopra è inserita nel DVR?			
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ha preso in considerazione anche il rischio microclima?			
Nelle attività di cui sopra i datori di lavoro delle ditte in appalto hanno previsto, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere finalizzate alla prevenzione degli effetti sulla salute delle temperature estreme? (Art. 26 D.Lgs 81/08)			
È stata individuata e opportunamente formata una figura (dirigente / preposto) con la specifica funzione di <i>responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteorologiche</i> per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro?			
I lavoratori dispongono acqua abbondante?			
È attuato e fatto rispettare il divieto previsto dalla norma di consumare bevande alcoliche?			
I lavoratori sono stati formati riconoscere su sé stessi e segnali della disidratazione e i primi sintomi delle sindromi da calore?			
Il protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio contiene misure specifiche per la prevenzione delle sindromi da esposizione a temperature estreme?			
Sono rispettate le disposizioni del D. 388/2003 sul primo soccorso in azienda?			
I lavoratori designati al primo soccorso sono stati formati e addestrati in merito alla individuazione e alla gestione degli effetti sulla salute da esposizione a temperature estreme?			
I presidi (pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso) sono dotati di coperta isoterma?			

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
 UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure di prevenzione (tecniche, organizzative, sanitarie)	SI	NO	N.P.*
Pianificazione settimanale / quotidiana della giornata di lavoro (con eventuale variazione dell'ora di inizio e ora fine delle lavorazioni, della riduzione dei ritmi individuali di lavoro e della individuazione delle pause) in relazione alle condizioni climatiche e alla sede e al tipo di attività (indoor, outdoor, dispendio energetico, ritmi di lavorazione, necessità di utilizzo di specifici DPI come avviene per le lavorazioni in ambienti confinati e/o con esposizione a sostanze pericolose, ecc.)			
Disponibilità di sistemi di monitoraggio della temperatura e della umidità dell'aria			
Disponibilità, per il lavoro all'aperto, di appositi presidi di protezione dal sole (ombrelloni, tendalini, ecc.)			
DPI adeguati alla stagione in corso			
Disponibilità di servizi igienici e locali spogliatoio adeguati			
Disponibilità di aree di riposo adeguate			
Fornitura di bevande			
Sorveglianza sanitaria			

* N.P. : non pertinente